



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

**ORDINANZA N. 348 DEL 22 APR. 2011**

DETERMINAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PORTUALI DA PARTE DI IMPRESE, DA RILASCIARE PER L'ANNO 2011

### IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto 1 luglio 2008 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO quanto previsto dall'art. 16 comma 7 della citata Legge 84/94 relativamente alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio di attività di impresa portuale;

VISTO il Decreto 31 marzo 1995, n. 585, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1996, concernente il Regolamento di cui all'art. 16 della citata Legge 84/94, ed in particolare l'articolo 5 comma 1 del Regolamento medesimo nonché le direttive in merito impartite con la Circolare serie VI, n. 32, del 5 gennaio 1996;

VISTE le proprie Ordinanze n. 73 e n. 74 del 14 giugno 1999, concernenti l'autorizzazione all'esercizio di attività portuali da parte di imprese portuali operanti per conto proprio o di terzi nonché di imprese industriali già in regime di autonomia funzionale;

SENTITA in merito la Commissione Consultiva Locale, riunitasi in data 30 marzo 2011;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI:

### ORDINA

#### Articolo 1

Il numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di attività portuali da rilasciare per l'anno **2011** alle imprese portuali di cui all'Ordinanza n. 73





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

del 16 giugno 1999 è fissato a:

- A) 7 imprese di sbarco/imbarco, deposito e movimentazione, per conto terzi, concessionarie;
- B) tutte le imprese di sbarco/imbarco, deposito e movimentazione, per conto proprio, concessionarie;
- C) 4 imprese di sbarco/imbarco e movimentazione, per conto terzi, non concessionarie;
- D) tutte le imprese di sbarco/imbarco e movimentazione, per conto proprio per l'intera nave, non concessionarie;
- E) tutte le imprese di deposito e movimentazione (escluso sbarco ed imbarco);
- F) tutte le imprese di trasbordo e/o allibo per conto proprio, con impianti fissi o mobili;
- G) 2 imprese di trasbordo e/o allibo per conto terzi, con impianti fissi o mobili.

### Articolo 2

Per le imprese industriali già in regime di autonomia funzionale di cui all'Ordinanza n. 74 del 16 giugno 1999, il numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di attività portuali da rilasciare per il **2011** coincide con il numero massimo di banchine od ormeggi operativi assentibili in regime di concessione demaniale alle imprese medesime.

Venezia, **22 APR. 2011**

IL PRESIDENTE  
Prof. Paolo Costa

